- (5) Gli organismi dell'Unione dovrebbero stabilire ed eseguire il loro bilancio nel rispetto dei principi dell'unità, della verità, dell'universalità, della specializzazione, dell'annualità, del pareggio, dell'unità di conto, della sana gestione finanziaria e della performance, nonché della trasparenza.
- (6) Va sottolineata la funzione di riequilibrio svolta dal contributo dell'Unione. La parte del risultato di bilancio positivo dell'organismo dell'Unione che supera l'importo del contributo dell'Unione versato nel corso dell'esercizio dovrebbe essere riversata al bilancio dell'Unione.
- (7) Se l'atto costitutivo prevede che le entrate sono costituite da tasse e canoni in aggiunta al contributo dell'Unione e che le entrate risultanti da tasse e canoni sono destinate specificamente a finanziare spese determinate, gli organismi dell'Unione dovrebbero avere la possibilità di riportare il saldo sotto forma di entrate con destinazione specifica. Al fine di consentire una certa flessibilità, il risultato negativo relativo alle entrate con destinazione specifica risultanti da tasse e canoni potrebbe essere compensato con le eccedenze accumulate negli esercizi precedenti.
- (8) Le tasse vanno fissate a un livello tale da coprire i costi della fornitura dei servizi ed evitare l'accumulo di eccedenze.
- (9) La delega straordinaria di compiti e l'attribuzione di sovvenzioni agli organismi dell'Unione devono essere autorizzate nell'atto costitutivo o in un atto di base e debitamente giustificate dalle caratteristiche dei compiti stessi e dalla competenza specifica dell'organismo dell'Unione, garantendo al tempo stesso la sana gestione finanziaria e l'efficienza in termini di costi. Tali compiti supplementari dovrebbero rientrare nell'ambito degli obiettivi dell'organismo dell'Unione e dovrebbero essere compatibili con il mandato di detto organismo, quale definito nell'atto costitutivo.
- (10) Al fine di aumentare la trasparenza la Commissione dovrebbe, in linea di principio, concludere con gli organismi dell'UE accordi di partenariato che riguardino tutti i finanziamenti erogati in aggiunta al contributo annuale dell'Unione, in particolare quando questi finanziamenti incidono in modo significativo sulle operazioni dell'organismo dell'Unione.
- (11) Le disposizioni in materia di riporti ed entrate con destinazione specifica dovrebbero essere modificate per tenere conto delle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Per quanto concerne le entrate con destinazione specifica interne, il finanziamento di nuovi progetti immobiliari mediante le entrate provenienti da indennità locative e dalla vendita di fabbricati dovrebbe essere autorizzato a norma del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. Con questa finalità, tali entrate dovrebbero essere considerate entrate con destinazione specifica interne che possono essere riportate fino a quando non siano utilizzate integralmente.
- (12) Al fine di permettere una maggiore flessibilità, gli organismi dell'Unione dovrebbero poter effettuare operazioni in valute diverse dall'euro per esigenze di gestione amministrativa.
- (13) In linea con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, è opportuno autorizzare la ripartizione in frazioni annue degli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi solo quando ciò è previsto dall'atto costitutivo o dall'atto di base o se gli impegni si riferiscono a spese amministrative.
- (14) In considerazione delle specificità degli organismi dell'Unione, l'accettazione di liberalità dovrebbe essere sottoposta a un esame approfondito. Inoltre gli organismi dell'Unione non dovrebbero poter usufruire di sponsorizzazioni da parte di imprese.
- (15) È opportuno chiarire il concetto di performance. La performance dovrebbe essere collegata al principio della sana gestione finanziaria. È opportuno chiarire il principio della sana gestione finanziaria. Bisognerebbe stabilire un nesso tra obiettivi definiti e indicatori di performance, risultati ed economia, efficienza ed efficacia dell'utilizzo degli stanziamenti.
- (16) Conformemente all'articolo 53 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 l'organismo dell'Unione deve partecipare a un esercizio di analisi comparativa con altri organismi e istituzioni dell'Unione.
- (17) Occorre stabilire le regole relative al piano d'azione per dare seguito alle conclusioni delle valutazioni periodiche generali, allo scopo di assicurarne l'efficace attuazione.
- (18) Al fine di garantire la coerenza della programmazione è opportuno che l'organismo dell'Unione prepari un documento unico di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale, uno stato di previsione delle sue entrate e delle sue spese, la programmazione delle risorse, informazioni sulla sua politica immobiliare, una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali, nonché una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie. L'organismo dell'Unione dovrebbe altresì elaborare una strategia per la gestione operativa e i sistemi di controllo interno, ivi compresa una strategia antifrode. Il documento unico di programmazione dovrebbe prendere in considerazione gli orientamenti della Commissione.

